

## CONTRATTO

**TRA AUSL DELLA ROMAGNA E IL CENTRO DI MEDICINA  
RIABILITATIVA E POLIAMBULATORIO ARCADE SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA  
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA DI  
PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI E DOMICILIARI  
ANNO 2018**

Tra le Parti :

- **AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente)**, con sede legale in Ravenna in via De' Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Manini, Direttore U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n 447 del 04/10/2017; PEC : [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)

e

- **il Centro di Medicina Riabilitativa e Poliambulatorio Arcade società cooperativa sociale onlus (di seguito il Fornitore)** con sede legale in Cesena Via G. da Verazzano, 217 – C.F/P.IVA 02227010408, rappresentato legalmente dalla Sig.ra Cristina Amadori ; PEC : [cooparcade@pec.it](mailto:cooparcade@pec.it)

Richiamato, in particolare:

- l'art 8 D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale” e 8 quinquies “accordi contrattuali”;
- la DGR n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92, così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei assistito nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- il D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materie di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro recante “ Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal d.lgs 2018/2012 e dal d.lgs 153/2014;
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;

- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna.Aggiornamento”;
- il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 263/2003; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011; DGR 145 /2013; DGR 253/2015);
- la DGR n. 1943 del 04/12/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;
- la deliberazione Ausl della Romagna n. 333 del 26/07/2017 con oggetto “Committenza sanitaria per attività’ di specialistica ambulatoriale – approvazione modello organizzativo”.

### **CONCORDANO QUANTO SEGUE :**

#### **ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO**

Il presente Accordo regola i rapporti tra L’Azienda Usl della Romagna (**Azienda e/o Committente**) e il **il Centro di Medicina Riabilitativa e Poliambulatorio Arcade società cooperativa sociale onlus (Fornitore)** per la fornitura di prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari a favore di assistiti residenti nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda Usl della Romagna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso le seguenti sedi:

- Via Matassoni, 2 – Savignano sul Rubicone accreditata con determinazione n° 6544 del 18/06/2010 della Direzione Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna e successive proroghe con Determina n. 6416 del 22/05/2015 e Deliberazione n°1604 del 26/10/2015;

- Via Salvatore di Giacomo n. 161 – Cesena accreditata con determinazione n° 6543 del 18/06/2010 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna e successive proroghe con Determina n. 6416 del 22/05/2015 e Deliberazione n°1604 del 26/10/2015;

- Via Sandro Pertini n° 3 – Mercato Saraceno (FC) accreditata con determinazione n° 6542 del 18/06/2010 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna e successive proroghe con Determina n. 6416 del 22/05/2015 e Deliberazione n°1604 del 26/10/2015;

- Piscina Comunale di Cesena in Via G. di Vittorio, 2 per le attività in acqua.

Il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell'Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Si dà atto che la DGR n. 1943 del 04/12/2017 conferma l'accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare

a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi.

Il Fornitore dichiara di avere presentato nei termini previsti dalla DGR n. 1943 del 04/12/2017 valida domanda di rinnovo dell'accredimento.

## **ART. 2 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

Si prende atto che il Poliambulatorio ha fornito all'Azienda USL tutta documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Il fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

## **ART. 3 VALIDITA' DELL'ACCORDO**

Il presente contratto ha validità annuale dal **01.1.2018 al 31.12.2018**.

Il presente Contratto potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche , tariffarie, normative ( nazionali, regionali e/o locali).

Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.

La validità dell'accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura. L'azienda USL si riserva il diritto di recesso immediato dal contratto nel caso in cui vengano accertate l'esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall'applicazione della normativa antimafia.

Nelle more della sottoscrizione dell'eventuale contratto di fornitura per l'anno 2019, si applica la disciplina giuridica prevista nel presente contratto.

#### **ART. 4 PIANO DI COMMITTENZA**

La tipologia e la quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica sono determinate nel piano di committenza, definito dal Direttore di Distretto di Forlì Dott. Lucio Boattini – in qualità di delegato per la committenza specialistica ambulatoriale ambito di Cesena e dal Direttore Distretto di Cesena Dott.ssa Francesca Righi dal 01/05/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ( **ALL. 1** ).

Il piano di committenza è articolato in sezioni rispondenti a:

- 1) **Committenza ordinaria**: con la quale si definisce una produzione con caratteristiche quali - quantitative sostanzialmente consolidate nel tempo; la valenza temporale di tale sezione copre l'arco temporale dell'anno 2018.

Il piano di committenza ricomprende in ogni caso le prestazioni già commissionate in via provvisoria per il 1° quadrimestre 2018 di cui ai punti sopramenzionati, siano esse state commissionate in una o più tranches, stante la necessità di mantenere la continuità di offerta per gli assistiti nelle more della predisposizione e sottoscrizione del presente Accordo. Si specifica che l'importo delle prestazioni già commissionate al Fornitore al fine di garantire la continuità delle cure agli utenti in via provvisoria dall'inizio del 2018 fino alla firma del contratto, deve ritenersi ricompreso ed assorbito dall'importo determinato nel piano di committenza allegato.

Il Fornitore potrà erogare prestazioni fino al volume economico annuale massimo previsto dai piani di committenza; in caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero di produzione alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo, salvo quanto previsto in eventuali integrative formalmente commissionate.

Il Fornitore si obbliga a ripartire uniformemente l'offerta prestazionale ordinaria e di garanzia su tutto l'arco dell'anno, fatta salva la possibilità di reinvestimento di sottoutilizzi, formalmente autorizzati dal committente, nel corso dell'anno, in esito al monitoraggio della produzione.

Nel piano di committenza suddetto è, altresì, indicata la quota forfettaria destinata ad utenti residenti in altri territori della AUSL rispetto ai quali, nelle more dell'attivazione di un unico centro di

prenotazione a valenza aziendale, le modalità di accesso sono definite nell'art. 6 .

A tal proposito è opportuno precisare quanto segue:

Considerato **i tempi della implementazione complessiva del CUP Unico-Romagna**, la quota assegnata di budget per residenti in altri territori è fissata limitatamente al periodo **1.1.2018-31.8.2018**; nel periodo successivo, il riequilibrio della committenza avverrà progressivamente e potrà riguardare tutte le tipologie di committenza sopramenzionate ed in ordine a quelle prestazioni con evidenza di maggiori criticità dei tempi di attesa e/o di necessità di un mantenimento delle performance raggiunte in cogenza di eventuale aumento della domanda.

La struttura è pertanto tenuta ad accogliere una domanda ad accesso diretto entro i limiti del budget definito in scheda di committenza **e per le medesime tipologie previste nel piano di committenza ordinaria**, superato il quale, oltre a darne comunicazione al Committente, dovrà invitare l' assistito a rivolgersi presso il CUP/CUP TEL. dell'ambito territoriale dell' Azienda presso la quale è ubicata la sede di erogazione accreditata del Fornitore onde potersi prenotare all'interno delle agende ivi ordinariamente presenti.

L'Azienda si impegna, in ogni caso, a dare formale comunicazione dell'avvio operativo del Cup Unico Romagna non appena possibile ed a rivedere eventualmente quanto a tal proposito qui definito in

relazione ad eventuali slittamenti temporali della partenza del CUP Unico.

Per tutto quanto sopra riportato, la produzione annua complessiva del Fornitore non può eccedere quanto contenuto nel piano di committenza negoziato se non a seguito di ulteriore formale committenza da parte dell'Azienda.

Il Fornitore non è autorizzato a compensare la eventuale sottoproduzione di alcune branche aumentando in modo discrezionale la offerta su altre, pur ammettendo, quale margine di flessibilità, una compensazione tra branche nel range del 10%; oltre tale range il fornitore deve essere **formalmente autorizzato dal Committente**, nel rispetto del budget complessivo negoziato.

La tipologia delle prestazioni da erogare è quella contenuta nel Nomenclatore tariffario delle "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al D.M. 22/07/96 – D.G.R.n. 410 del 25/03/97 e s.m.i.

#### **ART. 5 OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA**

Le parti sono tenute a proseguire e a dare attuazione a progetti di miglioramento di appropriatezza della prescrizione specialistica.

Il Fornitore è tenuto, altresì, a garantire appropriati percorsi assistenziali e riabilitativi, secondo procedure operative condivise .

In particolare, Il Fornitore è tenuto all'applicazione delle indicazioni relative alla appropriatezza dei percorsi riabilitativi in regime ambulatoriale e domiciliare, nonché a proseguire l'applicazione delle indicazioni prescrittive per visita fisiatrica (ambulatorie e domiciliare)

contenute nei documenti sotto specificati in ragione della loro valenza di “sistema” che coinvolge tutti gli attori (pubblici, privati accreditati, MMG) :

- 1) Percorsi appropriati di riabilitazione ambulatoriale;
- 2) Indicazioni visita fisiatrica ambulatoriale;

**già trasmessi con nota prot. 22975/P del 2 febbraio 2017.**

Il Fornitore si obbliga a distribuire l'attività concordata su tutto l'arco temporale di validità del contratto e a comunicare all'Azienda la distribuzione della programmazione per i vari periodi dell'anno.

#### **ART. 6 ACCESSO ALLE CURE**

**Tutti gli assistiti della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore nell'ambito delle branche connesse al loro accreditamento oggetto di piano di committenza sanitario contrattato.**

L'accesso alle prestazioni specialistiche erogate in regime SSN è quella indicata in calce al piano di committenza 2018 nel punto a) dove si precisa che la gestione delle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa, sia ambulatoriale (compresa quella in acqua) sia al domicilio dei pazienti, avviene attraverso agende di prenotazione alimentate dal solo specialista in fase di prescrizione direttamente sull'applicativo “MySanita”. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione compilata sul ricettario SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Si rinvia per completezza alle note in calce specificate nel piano di committenza (ALL. 1).

#### **ART. 7 PRENOTAZIONE E AGENDE**

Il Fornitore concorda con **il Committente** le varie agende di prenotazione e si attiene alla modalità di apertura delle stesse.

La forma di accesso alle prestazioni riabilitative erogate in regime di SSN è quella indicata in calce al piano di committenza 2018 (All. 1) dove si precisa che la gestione delle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa, sia ambulatoriale (compresa quella in acqua) sia al domicilio dei pazienti, avviene attraverso agende di prenotazione alimentate dal solo specialista in fase di prescrizione direttamente sull'applicativo "MySanita", gestite dal personale della Coop Arcade nel rispetto dei codici e dei criteri definiti nei documenti "Percorsi appropriati di riabilitazione ambulatoriale" e "Percorsi appropriati di riabilitazione domiciliare", già trasmessi con la nota prot. 22975/P del 02 febbraio 2017 come specificato **all'Art. 5.**

Il fornitore si impegna a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo nel corso di validità del contratto una fornitura costante e stabile.

Il Committente si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze interne o la " criticità " dei tempi di attesa lo richiedano, **fermo restando il tetto massimo di prestazioni concordate formalmente.**

La riscossione della quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (ticket) avviene direttamente presso le casse dell'Azienda USL e secondo le modalità vigenti anche **per le prestazioni a vantaggio di pazienti muniti di prescrizione compilata sul ricettario SSN in caso di attività integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto) che vanno mensilmente rendicontate e inserite nel flusso ASA.**

#### **ART. 8 TARIFFE E BUDGET**

Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario 1 e la tariffa ad hoc per singolo accesso al domicilio del paziente definita in € 13,00.

In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall'art.8 quinquies del D.Lgs.502/1992.

Il Budget complessivo del Piano di Committenza ambulatoriale e domiciliare, è definito al lordo del ticket che è riscosso direttamente dall'Azienda Committente.

---

<sup>1</sup> Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni ( DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015).

## **ART. 9 FATTURAZIONE**

Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarar) sono fatturate alla Azienda Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria.

L'Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l'effettiva residenza dell'assistito ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito.

Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (extrarar) sono fatturate all'Azienda Usl dove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della regione e/o Stato estero di residenza. L'Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Emilia Romagna nelle more della chiusura della mobilità interregionale.

In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, l'Azienda procederà a richiedere al Fornitore l'emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all'ammontare dell'importo contestato. Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta.

Il Fornitore ha l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall'art. 1 , commi da 209 a 213 , Legge 24 dicembre 2007 n.244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio ( DSI) all'Azienda Usi della Romagna-Via de Gasperi 8-48121 Ravenna C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMCE.

Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti , preliminari al pagamento.

Qualora si tratti di ricetta dematerializzata , dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione.

Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell'arco del mese precedente, comprensiva dell'eventuale onere IVA, allegando alla stessa un riepilogo desunto dall'applicativo MySanita unitamente alle prescrizioni SSN e scheda rilevazione prestazioni firmata dal paziente e dall'operatore sanitario.

L'Ausl provvederà al rimborso del costo per l'utilizzo della Piscina Comunale di Cesena - Via G. Di Vittorio, 2 – Cesena come risultante

dalle fatture emesse dal gestore Soc. Sport Management s.r.l. Soc. Sportiva dilettantistica, che la Cooperativa Arcade è tenuta a presentare in copia.

L'importo delle singole fatture, che verrà addebitato all'Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere il prodotto risultante dalla tariffa del nomenclatore per le prestazioni erogate.

Il Fornitore addebiterà all'AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro massimo il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al piano di committenza, il Fornitore trasmette al Committente fatture mensili, ciascuna con i propri allegati, per :

1. pazienti residenti AUSL Romagna: una fattura mensile distinta per le prestazioni afferenti al settore "committenza ordinaria", "garanzia", "integrativa", dando evidenza, all'interno di ciascun settore, del numero di prestazioni erogate per singola branca corredate dai relativi importi (importo lordo, eventuale ticket e sconto) e di quelle erogate in "percorso semplice";
2. pazienti residenti Fuori Regione;
3. stranieri. Il Fornitore dovrà fatturare le prestazioni erogate all'Azienda AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti.

Le prestazioni rese saranno saldate **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della fattura specificando che soltanto le prestazioni

accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l'unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la **produzione** commissionata e validata dalla banca regionale.

Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.

#### **ART. 10 CONTROLLI SANITARI E AMMINISTRATIVI**

L'Azienda può effettuare in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l'appropriatezza delle prestazioni rese sia la congruenza tra prescrizioni , prestazioni e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.

Sono, inoltre, previsti controlli amministrativi.

In particolare :

- controlli anagrafici ( residenza del cittadino);
- congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
- controllo rispetto tetti economici.

#### **ART. 11 QUALITA' DEL SERVIZIO RESO**

Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a:

- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale. L'attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l'Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di risoluzione dell'Accordo di fornitura;
- a concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta **all'Azienda entro i termini richiesti;**

- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.

## **ART. 12 MONITORAGGIO CONTRATTO LOCALE**

Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati **con cadenza di norma mensile**. In ipotesi di scostamento saranno effettuati rilievi o convocati incontri ad hoc per l'analisi delle cause e le azioni correttive.

**Il monitoraggio riguarderà anche il rispetto degli obblighi in materia di prenotazione ed agende di cui all'art. 7.**

Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.

## **ART. 13 PAGAMENTI**

L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza .

Il pagamento avviene a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a seguito della validazione complessiva delle banche dati regionali e controlli sulla produzione erogata.

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte.

In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di credito a fronte dei rilievi avanzati dal committente entro 30 giorni dalla richiesta.

Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale , ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Emilia-Romagna sia non residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell'Azienda.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorno sono dovuti gli interessi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

#### **ART. 14 OBBLIGHI DEL FORNITORE - DEBITO INFORMATIVO**

Il Fornitore è tenuto a rispettare il debito informativo nei confronti dell'Azienda comunicando tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale), nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S..

**Il Fornitore** è tenuto a trasmettere **al Committente** la documentazione relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale aziendale e negli ambiti territoriali extra-ter .

Il Fornitore dovrà soddisfare il debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali fornendo, mensilmente, all'Azienda il **flusso ASA** (comprendente i paganti in toto la prestazione, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i.).

L'invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei budget negoziati, in quanto soltanto le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche e essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.

L'Azienda si riserva, in caso di necessità, di richiedere altri dati che il Fornitore è tenuto comunque a fornire.

In particolare, relativamente agli aspetti inerenti l'attività di riabilitazione ambulatoriale, il Fornitore è tenuto a fornire **all' U.O. Medicina Riabilitativa – Ambito di Cesena– referente Dott. Andrea Naldi all'indirizzo mail: andrea.naldi@auslromagna.it**, l'elenco dei pazienti inseriti in lista suddivisi per livelli di priorità di trattamento (ordinario, prioritario), con data di inserimento in lista , nome del medico prescrittore, data di inizio trattamento, note specifiche per ritardi o rinunce da parte del paziente, al fine di consentire il monitoraggio delle liste di attesa e le sinergie con le indicazioni contenute in specifici documenti citati all'articolo 5; tale flusso informativo verrà rendicontato su FORMAT TIPO predisposto dall'U.O. Medicina Riabilitativa e successivamente inviato al Fornitore coinvolto, che lo restituirà con cadenza quindicinale inoltrandolo agli indirizzi e –mail dei coordinatori dei Fisioterapisti di ogni territorio ,a suo tempo comunicati in sede di trasmissione del FORMAT.

## **ART . 15 ASSICURAZIONE**

Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività **o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione**. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall' esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

## **Art. 16 INCOMPATIBILITA'**

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico , in qualità di consulente o prestatore d'opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.

Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in merito tra il Committente e il Fornitore per attività svolte nell'ambito di programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni concordate di liste d'attesa, all'utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o ad alta intensità tecnologica ed assistenziale , nel rispetto della normativa vigente.

Qualora i programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato, l'Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna.

Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di :

- sospensione dell'esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall'Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione dell'obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità;
- perdita del requisito oggettivo dell'accreditamento
- esito positivo relativo alla documentazione antimafia;

- perdita del requisito soggettivo auto dichiarato.

In tali casi l'Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La risoluzione opererà trascorsi 90 giorni.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.

#### **ART. 18 PRIVACY**

Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di privacy.

A tal proposito, a seguito dell'entrata in vigore, in data 25/05/2018 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sulla protezione dei dati (c.d.GDPR), si conferma, al Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, il ruolo di "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del nuovo GDPR. Il Fornitore, è tenuto all'osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.

#### **ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, previsti dal Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.209/2018 e sm.i., **consegnato in copia (ALL. 2)** che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 20 a garanzia del diritto di difesa.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo al Fornitore.

## **ART. 20 FORO COMPETENTE**

In caso di controversia tra le parti, in assenza di bonaria composizione, è competente a decidere il Foro di Ravenna.

## **ART. 21 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE**

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 27/bis (ONLUS) - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri per la parte che vi ricorre.

## **ART. 22 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia Romagna e le Associazioni rappresentative.

Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

## **ART. 23 CLAUSOLE ai sensi DELL'ART- 1341 c.c.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. del codice civile, le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare espressamente agli art. 3, 15,20.

### **Allegati :**

- 1) Piano di committenza specialistica;
- 2) Codice di Comportamento dell'AUSL della Romagna del. N. 209/2018 e SMI .

Ravenna,

Per l'Azienda Usl della Romagna

Responsabile UO Acquisizione

Prestazioni sanitarie da erogatori esterni

Dott.ssa Manuela Manini

Per Il Centro di Medicina Riabilitativa

Poliambulatorio Arcade Soc. Coop Sociale

ONLUS

(Il Legale rappresentante)

Sig.ra Cristina Amadori\*

\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Il presente accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Allegato B, D.P.R. 26/10/1972 n. 642.